



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

**Proposta di legge recante:
"Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime.
Modifiche agli articoli 14 e 18 della l.r. 17/2005".**

Esame abbinato delle proposte di legge n. 229/10[^] e n. 230/10[^].

Assegnate alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 02 maggio 2017.

Testo sottoposto a drafting in data 03 maggio 2017

Parere favorevole espresso dalla II Commissione nella seduta del 03 maggio 2017

Relazione illustrativa

Il disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005 riguarda da un lato, il reinserimento all'articolo 14 della norma di salvaguardia che stabilisce, quale regola generale che, in mancanza di Piano comunale di spiaggia approvato, non si possono rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, né autorizzare varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere; dall'altro, concerne un'attività concessoria minima di carattere stagionale in deroga al predetto divieto.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 14 della legge regionale prevede che, fino all'approvazione dei Piani comunali di spiaggia non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere apportate varianti sostanziali ai rapporti concessori vigenti (comma1). Il comma 2 lettera a), in deroga parziale al divieto di cui al comma 1, consente il rilascio di concessioni demaniali marittime stagionali che non aumentano il carico urbanistico, non pregiudicano la futura pianificazione dell'ente locale; nel rispetto delle normative di settore, tra cui quella a tutela degli interessi paesaggistico - ambientali. Il rilascio delle predette concessioni demaniali marittime, limitate alla stagionalità, può riguardare, nelle more dell'approvazione dei PCS, anche più annualità, salvo il potere in capo ai comuni costieri di stabilire, in sede di approvazione dei Piani spiaggia, previsioni urbanistiche diverse che legittimano la revoca delle concessioni demaniali marittime rilasciate medio tempore, anche prima della relativa scadenza.

In particolare, possono essere rilasciate:

- 1) nuove concessioni stagionali per il servizio spiaggia a supporto di alberghi, di villaggi turistici, di campeggi e di altre strutture ricettive aventi caratteristiche analoghe, tenendo in considerazione la natura strettamente complementare del servizio di balneazione rispetto alle predette attività ricettive, a condizione che vengano rispettati limiti e condizioni stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 17 del 2005, dal PIR, dal codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
- 2) nuove concessioni stagionali per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio stagionali al fine di ampliare l'offerta diportistica, senza la realizzazione di opere a terra;
- 3) nuove concessioni stagionali per la posa di gonfiabili e giochi smontabili per bambini;
- 4) nuove concessioni per la mera posa di tavolini e sedie su aree demaniali marittime prospicienti le attività commerciali;
- 5) nuove concessioni stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato per periodi non superiori a 120 giorni.

Possono essere rilasciate, altresì, ai sensi del comma 2 lettere b) e c):

- 1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture amovibili in favore dei titolari delle concessioni demaniali marittime pluriennali vigenti, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone - demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9 comma 1 della legge regionale n. 1 del 1971, sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio delle licenze demaniali marittime suppletive per il mantenimento delle strutture degli stabilimenti balneari per l'intero anno è, in ogni caso subordinato, all'autorizzazione paesaggistica ed a tutte le autorizzazioni, i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;
- 2) concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge (ad es. rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, locali per il pronto soccorso ecc. ...);
- 3) concessioni demaniali marittime suppletive ai fini di potenziare e migliorare la qualità dei servizi offerti dai titolari di concessioni balneari già in essere, a condizione che non vi sia un aumento di superficie coperta superiore a 15 mq;
- 4) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sdraio senza variazione del fronte mare concesso.

Ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime in deroga di cui al comma 2 dell'articolo 14 sarà necessario acquisire preventivamente il parere vincolante del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di demanio marittimo.

Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 lettere a) e b) possono essere revocate dai comuni, dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo.

L'attività concessoria minima consentirà ai comuni costieri di integrare e sostenere l'offerta turistica locale, nonché di aumentare l'introito in termini di canone ed addizionale regionale, determinandosi, così, la proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo di cui all'articolo 37 comma 1 del codice della navigazione. Fino all'entrata in vigore dei Piani comunali di spiaggia l'attività concessoria in deroga dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla normativa regionale vigente e dal PIR.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce, altresì, che nelle more dell'emanazione di una organica disciplina della materia, i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile.

L'introduzione dell'articolo 2 mira ad uniformare l'ordinamento regionale ai principi concorrenziali fissati sia dalla normativa europea che nazionale che reggono le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di attività turistico - ricreative di cui all'articolo 1 del d. l. n. 400/1993 convertito nella legge n. 494/1993 e s. m. i. ed all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2005.

Il rilascio delle concessioni di beni pubblici, tra cui anche quelle dei beni demaniali marittimi, non può che avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e dei principi su richiamati, alcuni dei quali espressamente fissati da disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (articoli 49 e 101, già articoli 43 e 81 del TCE) e pertanto direttamente applicabili nell'ordinamento interno, prescindendo da fonti nazionali o regionali di recepimento (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. nn. 5765 del 2009, 3145/2009, 3642/2008 e 168/2005).

Il rispetto del principio di tutela della concorrenza si fonda anche sull'articolo 117 comma 2 della Costituzione che attribuisce tale materia alla competenza esclusiva dello Stato, sicché l'obbligo di ricorrere alla predisposizione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime non deriva soltanto dal diritto europeo originario (TFUE) ma anche dalle disposizioni della nostra Carta fondamentale. Nel corso degli ultimi anni (2005 in poi), anche la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile, sia pur sotto diversi profili, ha espresso un orientamento consolidato sulla necessità di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei titoli concessori. Pertanto, sulla base della citata normativa europea ed interna, emerge chiaramente che l'adozione di tale provvedimento legislativo regionale si configura quale atto dovuto atteso che, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 e 2 della Costituzione, non soltanto lo Stato ma anche le Regioni devono rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

Relazione tecnico - finanziaria

Tipologia della proposta di legge:

Il testo normativa di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinamentali nell'ambito della disciplina finalizzata al rilascio delle concessioni demaniali marittime e della pianificazione costiera e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale, anzi l'attività concessoria minima prevista consentirà ai comuni costieri di integrare e sostenere l'offerta turistica locale, nonché di aumentare l'introito in termini di canone demaniale ed addizionale regionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971, determinandosi, così, la proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo di cui all'art. 37 comma 1 del codice della navigazione.

Contesto socio - economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale.

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato, si prefigge lo scopo di garantire che l'utilizzazione e l'occupazione delle aree demaniali marittime sia regolato mediante l'approvazione di appositi strumenti urbanistici quali i Piani comunali di spiaggia. In mancanza dell'approvazione dei Piani comunali di spiaggia, non potranno essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere apportate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere, salvo alcune eccezioni richiamate che assicurano un'attività concessoria minima, pur in assenza degli strumenti di pianificazione, a condizione che il rilascio delle concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dei comuni costieri.

In particolare l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede di regolamentare le modalità di assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi concorrenziali fissati sia dalla normativa europea che nazionale.

L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria del disegno di legge di modifiche e integrazioni alla citata legge regionale.

L'articolo 4 prevede l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

La proposta di legge in esame si pone l'obiettivo di sostenere l'offerta turistica regionale consentendo un'attività concessoria minima anche da parte dei Comuni costieri non dotati di Piano spiaggia. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime determinerà inoltre, un maggiore introito in termini di canone ed addizionale regionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa (elementi e criteri adottati per la, quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Non deriveranno oneri finanziari dall' eventuale approvazione della presente legge regionale, invece si determinerà un maggior introito a livello di addizionale regionale di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1 del 1971

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del	Oneri finanziari - Elementi e criteri.
--------------	--

Art. 1	Nessuno onere finanziario in quanto trattasi di norma, di salvaguardia che stabilisce, in via generale, che in assenza di Piano comunale di spiaggia, non si rilasciano nuove concessioni demaniali marittime, ne possono essere autorizzate varianti sostanziali alle concessioni in essere, salvo le eccezioni espressamente previste.
Art. 2	Nessun onere finanziario in quanto si stabilisce che le concessioni demaniali marittime devono essere rilasciate mediante il ricorso alle procedure di evidenza pubblica.
Art. 3	Nessun onere finanziario in quanto dall'applicazione della presente legge, avente natura ordinamentale, non deriveranno oneri aggiuntivi, anzi la previsione di un'attività concessoria minima consentirà di aumentare gli introiti dell'addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971.
Art. 4	Nessun onere finanziario in quanto l'articolo prevede l'entrata in vigore immediata della legge.

Aspetti procedurali ed organizzativi (modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

L'eventuale approvazione della proposta di legge consentirebbe l'esercizio di un'attività concessoria minima da parte dei comuni costieri dalla stagione estiva 2017 non determinandosi impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Proposta di legge recante: "Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 14 e 18 della l.r. 17/2005".

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 17/2005)

1. L'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

"Articolo14

Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni.

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso.

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadri.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere revocate dai comuni, dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 17/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 17/2005 è aggiunto il seguente:

3 bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.